

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista
Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista
Marco Giaretta - dott. commercialista
Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 20 Dicembre 2012

INFORMATIVA N. 8 - 2012: NUOVE REGOLE PAGAMENTO TRANSAZIONI COMMERCIALI

Una recente normativa ha recepito la Direttiva comunitaria n. 2011/7/UE in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali finalizzata a garantire, nei pagamenti tra imprese e tra Pubblica Amministrazione ed imprese, tempi certi e brevi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina in esame:

a) si applica "ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale";

b) non è applicabile:

- in presenza di procedure concorsuali / procedure di ristrutturazione del debito;

- nell'ipotesi di risarcimento del danno, "compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore".

Si precisa che per:

1) "transazione commerciale", si intendono i contratti stipulati tra imprese, tra imprese e Pubblica Amministrazione, che comportano "in via esclusiva o prevalente" una consegna di merci o una prestazione di servizi e il relativo pagamento del prezzo;

2) "Pubblica Amministrazione", si intendono le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, le unioni ed i consorzi;

3) "imprenditore", si intende l'esercente un'attività economica organizzata o una professione.

Pertanto le nuove regole interessano sia le Imprese sia i Professionisti.

TERMINI DI PAGAMENTO

Si prevede ora l'automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di

pagamento:

- 1) **30 giorni** dal ricevimento della fattura / richiesta di pagamento. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- 2) **30 giorni** dal ricevimento dei beni / prestazione di servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento o quando quest'ultima è anteriore a quella di ricevimento delle merci / prestazione di servizi;
- 3) **30 giorni** dall'accettazione / verifica (prevista dalla Legge o dal contratto) della conformità dei beni / servizio ricevuto al contratto nel caso di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento "in epoca non successiva a tale data".

Nelle transazioni tra imprese o lavoratori autonomi le parti possono definire termini di pagamento superiori ai suddetti. In particolare, la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non gravemente iniquo ai sensi dell'art. 7 del citato Decreto, deve essere pattuito in forma scritta.

Nelle transazioni con la P.A. possono essere definiti termini di pagamento superiori ai suddetti "quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione". Anche in tal caso gli stessi devono essere pattuiti in forma scritta e non possono comunque superare i 60 giorni.

I termini di "30 giorni" sono raddoppiati se il debitore è:

- a) impresa pubblica, tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza ex D. Lgs. n. 333/2003;
- b) Ente Pubblico "riconosciuto" che fornisce assistenza sanitaria.

In presenza di una procedura di conformità dei beni o servizio ricevuto al contratto la stessa non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione di servizi salvo che la durata, superiore ai 30 giorni sia:

- concordata dalle parti in forma scritta;
- prevista nella documentazione di gara;
- non sia gravemente iniqua.

È possibile definire una rateazione del pagamento del corrispettivo dovuto. In tal caso gli interessi moratori si applicano esclusivamente agli importi delle rate scadute.

Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2, D.lgs. n. 231/2002, sono individuati negli interessi legali di mora oppure negli interessi concordati tra le imprese.

Si rammenta che gli interessi legali di mora sono costituiti da una:

a) componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE), comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa sulla G.U.;

b) componente fissa pari a 8 punti percentuali.

Nell'ipotesi di responsabilità del debitore quando lo stesso, ai sensi dell'art. 3, D.lgs. n. 231/2002, non è stato in grado di dimostrare "che il ritardato pagamento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile", **il creditore ha diritto:**

1) al rimborso delle spese di recupero crediti;

2) ad un importo di euro 40 a titolo di risarcimento danni, salvo prova del maggior danno.

NULLITÀ DELLE CLAUSOLE INIQUE

È disposto che sono nulle le clausole che definiscono termini di pagamento, saggio di interessi, risarcimento per i costi di recupero, che “risultano gravemente inique in danno del creditore”.

Si considerano gravemente inique quelle clausole che:

- escludono l'applicazione degli interessi di mora;
- escludono il risarcimento per i costi di recupero crediti;
- nelle transazioni commerciali in cui è parte la Pubblica Amministrazione predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura.

Spetta al Giudice dichiarare, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfetario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

CONCLUSIONI

Va evidenziato che le nuove regole, in pratica, si limitano a fissare i termini di pagamento (derogabili dalle parti, in forma scritta) e la decorrenza degli interessi moratori e che non sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture.

NORMATIVA SUI PAGAMENTI	
Ambito Applicativo	Cessioni di beni Prestazioni di servizi
Termini di Pagamento	30 giorni derogabili dalle parti
Sanzioni	Non previste

Ci pare di poter dire che, con tutta probabilità, si tratta di una norma sostanzialmente vuota e che sarà del tutto disattesa dagli operatori commerciali, essendo lo Stato per primo a non volerla/poterla rispettare; in altre parole, l'ennesima norma-palliativo che in una fase di mancanza di liquidità come quella attuale, rischia di peggiorare, anziché migliorare, la situazione contingente.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina